

GLI ARCHIVI DI DATI DI NATURA PUBBLICISTICA E PRIVATISTICA

1	La valutazione del merito creditizio	4
2	La Centrale dei rischi.....	5
2.1	Soggetti che partecipano alla Centrale dei rischi	6
2.2	Raccolta delle informazioni	7
2.2.1	Codifica dei soggetti	7
2.2.2	Rilevazione mensile delle posizioni di rischio.....	7
2.2.3	Rilevazioni inframensili	7
2.2.4	Cointestazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati.....	8
2.2.5	Soglie di censimento.....	8
2.2.6	Cessazione della segnalazione	9
2.2.7	Obblighi di verifica e correzione dei dati.....	9
2.3	Servizi per i partecipanti.....	10
2.3.1	Flusso di ritorno “personalizzato”	11
2.3.2	Flusso di ritorno statistico.....	12
2.3.3	Informazioni a richiesta	12
2.4	Natura riservata dei dati.....	13
2.5	Accesso ai dati della Centrale dei rischi e obblighi di informativa..	14
2.5.1	Informativa ai clienti.....	15
2.6	Accertamenti ispettivi e sanzioni.....	15
3	La Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)	16
3.1	Struttura dell’archivio	17

3.2	Iscrizioni nell'archivio	17
3.3	Trasmissione dei dati.....	19
3.4	Revoca delle autorizzazioni	20
3.5	Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria	22
3.6	Correttezza delle segnalazioni.....	23
4	I Sistemi di Informazioni Creditizie – SIC	24
4.1	Trattamento dei dati personali contenuti nei SIC	26
4.2	Tempi di conservazione dei dati personali.....	27
5	Il danno da segnalazione illegittima o erronea.....	28
5.1	Profili di illegittimità delle segnalazioni nelle banche dati del sistema creditizio	29
5.1.1	Motivi di illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi o SIC	29
5.1.1.1	Mancata ricezione del preavviso, previsto dall'art. 125, comma 3, TUB e dall'art. 5, comma 6, del Codice di condotta dei SIC	29
5.1.1.2	Errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza"	30
5.1.1.3	Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente.....	31
5.1.2	Illegittimità della segnalazione alla CAI per mancata ricezione del preavviso previsto dall'art. 9 bis della legge n. 386/1990	31
5.2	Il risarcimento del danno da illegittima segnalazione.....	32

5.2.1	Le voci di danno risarcibili e la loro quantificazione	32
5.3	Giurisprudenza	33
5.3.1	Corte di Cassazione, sentenza n. 1931/2017	33
5.3.2	Corte di Cassazione, ordinanza n. 207/2019	34
5.3.3	Corte di Cassazione, sentenza n. 13264/2020.....	34
5.3.4	Corte di Cassazione, sentenza n. 3130/2021.....	36
5.4	Decisioni dell'ABF	37
5.4.1	Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642 del 17 gennaio 2019	37
5.4.2	Collegio di Coordinamento, decisione n. 8089 del 24 marzo 2021	40

1 La valutazione del merito creditizio

Ai fini della **corretta valutazione del merito di credito** dei clienti, le banche e gli intermediari finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari dei soggetti affidati. Si parla, in proposito, di **referenza creditizia**. La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento. Essa è importante perché gli intermediari ne tengono conto quando decidono se concedere il finanziamento¹.

Le **referenze** sui consumatori possono essere **di tipo positivo**, riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l'estinzione del debito, **o di tipo negativo**, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. Essere considerati "cattivi pagatori" a causa di condotte non corrette può avere effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali.

Il finanziatore, al fine di raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore, può consultare una banca dati. Esistono infatti **banche dati, pubbliche** (la Centrale dei Rischi e la Centrale di Allarme Interbancaria) **e private** (i Sistemi di Informazioni Creditizie), che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

¹ Circolare 285/2013, Parte I, Capitolo 3, Allegato A (Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio): "Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di credit scoring e/o di rating)".

2 La Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un **sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia** che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

La finalità perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità del sistema finanziario;
- favorire l'accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitamento.

La Centrale dei rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie, sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, infatti, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti nella Centrale dei rischi sono, inoltre, utilizzati dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

La Centrale dei rischi, istituita con delibera del CICR del 16 Marzo 1962, è disciplinata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze 663/2012 e dalla Circolare di Banca d'Italia 139/1991 emanata in conformità dello stesso.

Rilevano in materia, inoltre, alcune norme del Testo Unico Bancario. In particolare, l'art. 124-bis TUB stabilisce che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate ottenute, ove necessario, consultando una banca dati.

L'art. 125 TUB, inoltre, dispone che il finanziatore, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, debba informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Inoltre, i finanziatori devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative.

I finanziatori devono assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e, in caso di errore, devono rettificare prontamente i dati errati.

Infine, i finanziatori devono informare il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

2.1 Soggetti che partecipano alla Centrale dei rischi

La Circolare BI 139/1991 stabilisce che la **partecipazione alla Centrale dei rischi è obbligatoria** per:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- le società di cartolarizzazione dei crediti (c.d. società veicolo o SV) e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 130/1999;
- gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti;
- la Cassa depositi e prestiti.

2.2 Raccolta delle informazioni

Nella CR sono raccolte le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e persone non fisiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR, pertanto, non rileva informazioni sui singoli rapporti/contratti.

2.2.1 Codifica dei soggetti

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia e identificati in modo univoco mediante un **codice censito**² che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni che li riguardano.

2.2.2 Rilevazione mensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la **posizione di rischio di ciascun cliente** qualora la stessa uguali o superi le previste soglie di censimento.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

2.2.3 Rilevazioni inframensili

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere **informazioni qualitative** (c.d. inframensili) sull'andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni riguardano i cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela (in particolare il passaggio dei crediti a sofferenza e l'estinzione della segnalazione a sofferenza), le

² Il codice censito è il codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti ai soggetti registrati nella base dati.